

## **ACCENSIONE FUOCHI E ABBRUCIAMENTI – DISPOSIZIONI GENERALI**

### *Regolamento comunale di Polizia Rurale*

Si ricorda che è vietato accendere fuochi a distanza minore di metri 100 dall'abitato, dagli edifici, dai boschi, dalle piantagioni, dalle siepi, dai mucchi di paglia, fieno, biada e qualsiasi altro deposito di materiale combustibile e dalle strade pubbliche e\o di suo pubblico.

Le operazioni di abbruciamento sono consentite quando non sia tecnicamente possibile ricorrere ad altri sistemi adottando le necessarie cautele al fine di evitare il propagarsi incontrollato del fuoco.

In particolare:

- a) l'abbruciamento deve essere tenuto sotto costante controllo, abbandonando la zona solo dopo essersi accertati del completo spegnimento ed assicurandosi di non lasciare tizzoni o braci non completamente spenti;
- b) l'abbruciamento non deve essere effettuato in presenza di vento intenso;
- c) nei periodi definiti a rischio incendio, ovvero dal 1° luglio – 31 agosto, salvo diverse disposizioni, l'abbruciamento deve essere effettuato immediatamente dopo l'alba e terminato entro le dieci del mattino;
- d) nel casi di abbruciamento di stoppi di cereali o di altri abbruciamenti effettuati su materiali non concentrati in cumuli, in assenza di barriere idonee che impediscano la propagazione del fuoco, deve essere creata una fascia di isolamento, della larghezza minima di 5 metri, costituita da terreno ben lavorato o comunque privo di vegetazione ed in grado di isolare l'area oggetto dell'abbruciamento.

Inoltre, si precisa che al di fuori del periodo definito a rischio come sopra indicato, possono essere emesse ordinanze che vietano tale attività in base a disposizioni da parte di enti superiori in tema di miglioramento della qualità dell'aria, oltre che per la prevenzione incendi.